



COMUNE DI COLOSIMI

(CS)

REGOLAMENTO

ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 04/07/2016

Sommario:

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione di compostaggio domestico
- Art. 3 - Definizione di utenti
- Art. 4 - Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Colosimi
- Art. 5 - Albo Compostatori
- Art. 6 - Utenze domestiche singole aventi diritto all'iscrizione all'Albo
- Art. 7 - Finalità del compostaggio domestico
- Art. 8 - Rifiuti compostabili
- Art. 9 - Rifiuti non compostabili
- Art. 10 - Tecniche di compostaggio e distanze dai confini
- Art. 11 - Riduzione Tributaria
- Art. 12 - Altre facilitazioni
- Art. 13 - Controlli, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei Compostatori
- Art. 14 - Variazioni
- Art. 15 - Rinnovo iscrizione all' Albo Compostatori
- Art. 16 - Recesso dall'Albo Compostatori
- Art.17 - Decadenza dalla riduzione tributaria
- Art. 18 - Organizzazione dell' Albo

Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti (TARI), per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio di raccolta, e possono quindi aver diritto ad una riduzione della TARI, nella misura prevista dal presente Regolamento.

Art. 2

Definizione di compostaggio domestico

1. Ai fini del presente regolamento per compostaggio domestico si intende l'auto compostaggio come definito dall'art. 183, comma 1 lettera t) del D.lgs 152/2006 e s. m. e i., ovvero il compostaggio di scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Il compostaggio domestico è un sistema che consente di ridurre i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali da affidare al gestore del servizio Intercomunale di gestione dei rifiuti. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti si ottiene il compost, un terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Art. 3

Definizione di utenti

1. Sono definiti di seguito utenti gli intestatari della Tassa Rifiuti (TARI) e beneficiari del servizio Intercomunale di gestione rifiuti.

Art. 4

Il compostaggio domestico nel territorio del Comune

1. L'Amministrazione Comunale, sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio di propria competenza. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico. Premia la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere (fino ad esaurimento scorte), con la riduzione della TARI e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

Art. 5

Albo Compostatori

1. L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune. L'utente, dal momento dell'iscrizione all'Albo dei Compostatori, non potrà conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti porta a porta, poiché i rifiuti umidi saranno destinati al compostaggio domestico di cui all'art. 8.

Art. 6

Utenze domestiche singole aventi diritto all'iscrizione all'Albo

1. Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all' Albo Compostatori sono unicamente le utenze domestiche, comprese quelle residenti in piccoli condomini, che:

- risiedono nel Comune ;
- dispongono di un' area verde (orto o giardino) non pavimentata, di proprietà privata;
- dichiarano di effettuare in modo abitudinario e continuativo il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici sull'area verde (orto o giardino) di proprietà privata, di disponibilità esclusiva o collettiva, di pertinenza dell' abitazione per la quale si è intestatari dell'utenza TARI e di fare uso del compost prodotto ;
- di rendersi disponibili per eventuali ispezioni, visite o controlli che il Comune riterrà opportuni.

2. Per le utenze condominiali che intendono praticare il compostaggio domestico presso l' orto o il giardino in comproprietà dello stabile in cui risiedono, è necessario il consenso dell' assemblea dei condomini, da dimostrare allegando copia del verbale dell' assemblea di condominio alla domanda di iscrizione conforme al modulo di "Richiesta di riduzione della tassa/tariffa gestione dei rifiuti urbani per il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani" disponibile sul sito web del Comune ovvero presso la sede Comunale Ufficio Tributi. La domanda deve essere presentata presso l' Ufficio di Protocollo Comunale.

Art. 7

Finalità del compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

Art. 8

Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova ecc.);
- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi ecc.);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero, tovaglioli e fazzoletti di carta bianca;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

2. È raccomandato l' utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno). È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari. Si rammenta che molti scarti di cucina e vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Art. 9

Rifiuti non compostabili

1. È pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 10

Tecniche di compostaggio e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare le seguenti tecniche di compostaggio:

- la compostiera (ovvero un contenitore dentro il quale avviare la trasformazione dei materiali biodegradabili in compost),

- il cumulo all'aperto (ovvero l'accumulo direttamente a terra di materiale costituito esclusivamente da scarti di giardino), la buca (tramite la predisposizione di una buca in cui vengono accumulati esclusivamente gli scarti da giardino), la cassa di compostaggio o altra tecnica idonea per gli spazi verdi situati nelle zone a bassa densità abitativa.

2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);

b) rivoltare periodicamente il materiale per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;

c) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);

d) nel caso di sistemi a cumulo coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

3. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Art. 11

Riduzione Tributaria

1. Le utenze iscritte all'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione della Tari stabilita annualmente dal Regolamento IUC Sez. TARI nella misura del 15%, modificabile in Consiglio Comunale in fase di approvazione del Bilancio. La riduzione annuale è applicata nella misura della frazione d'anno in cui l'utente è iscritto all'Albo comunale Compostatori.

Art. 12

Altre facilitazioni

1. Il Comune si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere (fino ad esaurimento), ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate dalla Giunta Comunale.

Art. 13

Controlli, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei Compostatori

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune, predispone controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo controllo.

2. Le agevolazioni tariffarie applicate vanno annullate con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio a seconda se la cancellazione è intervenuta nel primo o nel secondo semestre.

Art. 14

Variazioni

1. Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati protocollando lettera in carta semplice indirizzata agli uffici del protocollo del Comune.

Art. 15

Rinnovo iscrizione all'Albo Compostatori

1. L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 16

Recesso dall' Albo Compostatori

1. L' utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata al protocollo del Comune, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

Art.17

Decadenza dalla riduzione tributaria

1. La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la perdita della riduzione Tari nella misura e nelle modalità indicata nel precedente articolo 13 della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'albo. A tal fine, gli uffici del Comune trasmettono all'ufficio Tributi che applica la TARI, copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell' utenza.

Art. 18

Organizzazione dell Albo

1. L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dagli uffici dell'Assessorato all'ambiente in accordo con il Servizio Tributi o da organi da essi delegati.